

Corte Suprema di Cassazione - II sezione civile - Sentenza n. 12843/09

sul ricorso ... proposto da:

Comune di ..., in persona del Sindaco pro-tempore Sig. ... elettivamente domiciliato in Roma ... rappresentato e difeso dagli avvocati Piccioni Fabio e Passagnoli Marco;

- ricorrente -

nonché contro

...

- intimato -

sul ricorso ... proposto da:

..., elettivamente domiciliato in Roma ... presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Colombini Luca;

- ricorrente -

nonché contro

Comune di ..., in persona del Sindaco pro-tempore

- intimato -

avverso la sentenza n. ... del GIUDICE DI PACE di ..., depositata il 9/2/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2009 dal Consigliere ...;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ... che ha concluso per accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

FATTO E DIRITTO

Il Comune di ... propone ricorso per cassazione contro ... che resiste proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del GP di ... n. 40/05 che ha accolto l'opposizione annullando il verbale n. 1035/P/04 di euro 147,05 per violazione dell'art. 142 comma 8 cds perché l'accertamento non è avvenuto in modo conforme alle direttive ministeriali posto che nelle strade di tipo C, all'interno dei centri abitati non è ammesso utilizzo di dispositivi per l'accertamento della velocità tramite postazione fissa.

Il ricorrente lamenta: 1) violazione degli artt. 201 cds e 112 c.p.c. circa la contestazione immediata e la mancata omologazione non contestata dall'opponente; 2) omessa, insufficiente motivazione.

Col ricorso incidentale si censura la statuizione sulle spese ("nulla sulle spese").

Osserva la Corte che, rispetto alla affermazione dell'odierno ricorrente di una opposizione per mancata contestazione immediata ed assenza dell'agente preposto alla

vigilanza, (con la precisazione in verbale” che la contestazione non è potuta avvenire perché la rilevazione della velocità è stata effettuata con autovelox in postazione fissa per strada inclusa nel decreto del Prefetto di Pisa n. 178/02 di cui all’art. 4 DL 121/02, conv. in L. 128/02. L’ubicazione della postazione fissa di rilevazione di velocità è adeguatamente segnalata mediante segnaletica orizzontale e verticale”), la sentenza riferisce di strada provinciale extraurbana secondaria e di centro abitato dove non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento automatico senza procedere a immediata contestazione.

Quanto alla contestazione immediata, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 CdS, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo, tuttavia, che detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 CdS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta. (recentemente, Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 ti. 24066, ma già Cass. 22.6.01 n. 8528,25.5.01 n. 7103,29.3.01 n.4571).

L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, inoltre, ma solo esemplificatamente, alcuni casi nei quali la contestazione immediata deve ritenersi impossibile.

In tema di autovelox, poi, non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.

La speciale disciplina di cui all’art. 4 del DI. 20.6.02 n. 121, come modificato dalla Legge di conversione n. 1.8.02 n. 168, ha stabilito che:

a - i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2. lettere A e B, del CdS;

b - gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

c - dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;

d - la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;

e - l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45/VI CdS;

f - in caso di utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 CdS.

Il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d'individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l'altro, anche in funzione del quarto comma, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata.

La norma non pone, pertanto, un'esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1 bis, CdS.

Diversamente argomentando, il giudice a quo ha assunto una decisione in evidente contrasto con il principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l'apparecchiatura elettronica utilizzata per l'accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d'organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d'interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale.

Nella specie, il giudice a quo ha escluso la conformità alle direttive ministeriali ed ai modi prescritti dalla legge 168/2002 ha fatto riferimento ad un elenco di strade pubblicato dalla provincia di Pisa, ente proprietario, ha dedotto che nei centri urbani vi è l'obbligo della contestazione immediata perché la velocità è sempre contenuta ed ha incidentalmente affermato la necessità della omologazione.

Quanto a quest'ultima, per il disposto dell'art. 142, comma 6, c.d.s. per la determinazione dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, onde non è sufficiente che l'opponente si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità (Cass. 25 maggio 2001 n. 7106, Cass. 5 novembre 1999 a 12324, Cass. 21 giugno 1999 n. 6242);

in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l'art. 142 e.d.s. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato

momento, restando affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l'attestazione dell'organo di polizia ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica (Cass. 20 aprile 2005 n. 8232, Cass. 24 marzo 2004 n. 5873).

Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a detti principi.

L'opponente non ha fornito né risulta che abbia chiesto di fornire idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità utilizzato e costituente fonte di prova, in definitiva va accolto il ricorso principale e rigettato l'incidentale, con la conseguente condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e condanna l'opponente alle spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 500,00 ed a quelle del giudizio di legittimità in euro 500,00 oltre accessori.

Roma, 23 aprile 2009

Depositata in Cancelleria il 03.06.2009

IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ A MEZZO DI AUTOVELOX PUÒ AVER LUOGO SU OGNI TIPO DI STRADA: NON VI È DUBBIO

La sentenza che si annota risulta talmente innovativa da preconizzare che costituirà un (ottimo) caposaldo relativo alla legittimità dell'utilizzo degli autovelox. Lo scrutinio di legittimità, infatti, delinea chiaramente tutti gli aspetti essenziali concernenti le modalità di accertamento delle violazioni attraverso le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità.

Il fatto.

La Polizia Municipale notificava un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S. al proprietario del veicolo che in data 19/4/2004 percorreva una S.P., superando di 24 Km/h la velocità massima consentita. «La contestazione non è potuta avvenire immediatamente perché la rilevazione della velocità è stata effettuata con autovelox in postazione fissa su strada inclusa nel Decreto del Prefetto di ... n. 178/02 di cui all'art. 4 D.L. 121/02 conv. in L. 168/02. L'ubicazione della postazione fissa di rilevazione di velocità è adeguatamente segnalata mediante segnaletica orizzontale e verticale».

Avverso il predetto verbale, in data 11/11/2004, il destinatario proponeva ricorso ex art. 22 L. 689/81 davanti al Giudice di Pace, deducendo: 1) la mancata contestazione immediata; 2) l'assenza dell'agente preposto alla vigilanza.

Il Giudice fissava l'udienza di comparizione.

Il Comune, depositava in cancelleria le controdeduzioni, unitamente all'originale del fascicolo contenente copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla documentazione fotografica dell'infrazione e alla notifica della violazione.

Il Giudice di Pace ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, annullando il verbale di accertamento.

Il Comune proponeva, quindi, ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la decisione resa dal Giudice di Pace deducendone la erroneità per una serie di motivi.

Il ricorso in Cassazione.

Con il primo motivo di impugnazione, si contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 201 C.d.S. e 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).

Veniva, quindi, effettuata preliminarmente un'opportuna ricostruzione storico-normativa.

A fronte dell'incerto esito interpretativo in materia di utilizzo degli autovelox, il Governo, con un primo provvedimento, tentò di risolvere, trasferendo dalla sede giurisprudenziale a quella legislativa, il magmatico contenzioso relativo alla mancata contestazione immediata degli eccessi di velocità. L'art. 4 del D.L. 20/6/02 n. 121 introdusse, infatti, alcune novità riguardanti i meccanismi di rilevazione della velocità dei veicoli. La prima stesura della norma, però, non raggiunse l'obiettivo, profilando, invece, consistenti problemi di decodifica.

I necessari chiarimenti normativi trovarono riconoscimento nell'art. 4 L. 1/8/2002 n. 168, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/6/02, n. 121". Per sgombrare il campo da ogni dubbio, il comma 4 ebbe a stabilire un'eccezione al principio della contestazione immediata, con esenzione dal relativo obbligo che

legittima la contestazione differita (notifica), per le nuove ipotesi disciplinate. Il comma 1 prevedeva che gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni ai limiti di velocità e ai divieti di sorpasso, previa informazione agli “automobilisti”.

Rientrano nella categoria degli strumenti ammessi: i dispositivi in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l'intervento contestuale dell'operatore di polizia; i mezzi tecnici che consentono all'operatore di accertare l'illecito in un luogo diverso da quello in cui si compie; e i dispositivi mobili di controllo per i quali l'intervento dell'operatore è limitato all'attivazione e alla verifica della funzionalità dell'apparecchio.

Legittimo, conseguentemente, l'uso degli autobox.

Era poi previsto un articolato, quanto complicato, ambito territoriale di utilizzazione che ha consentito a svariate circolari ministeriali di prevedere direttive spesso contraddittorie.

Rimaneva da chiedersi dove doveva essere inserita la novella.

L'art. 4 della L. 168/02, non forniva, infatti, alcuna indicazione in merito alla collocazione spaziale della previsione all'interno del codice. Molteplici erano i punti dove la previsione avrebbe potuto trovare corretto ed adeguato inserimento: alla fine dell'art. 142 c. 6, all'interno degli artt. 200, 201 C.d.S. o 384 Reg. Invece, il principio è rimasto sospeso in una *legge extracodicem*.

Come noto, tuttavia, il caldo periodo di riforme operate al Codice della Strada ha portato il legislatore con la L. 214/03, di conversione con modifiche del D.L. 151/03, a riscrivere buona parte del procedimento di accertamento, contestazione e notifica delle violazioni, al fine di incentivare e rendere più efficace il controllo e l'apparato sanzionatorio in materia di violazioni al Codice della Strada.

Così, il nuovo art. 201 c. 1-*bis* C.d.S. ha previsto espressamente ben sette casi di esenzione dalla contestazione immediata.

Per quanto qui rileva, osservava il ricorrente, il caso stabilito dalla lettera f), per la quale, ai sensi del successivo comma 1-*ter*, “non è necessaria la presenza degli organi di polizia”, prevede l'esenzione dalla contestazione in caso di *accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 D.L. 121/02 convertito con modifiche nella L. 168/02*”. Il fatto che il legislatore abbia richiamato solo “i dispositivi” e non l'intera disposizione normativa, lascia evidentemente intendere che laddove vengano utilizzati i dispositivi di cui all'art. 4 D.L. 121/02 è sempre possibile procedere alla contestazione differita, indipendentemente dal tipo di strada e anche in assenza della emanazione del decreto prefettizio.

In tale ottica, molte Prefetture hanno ritenuto che il previsto decreto non abbia più ragione di essere emanato stante l'avvenuto superamento della procedura di individuazione delle strade.

A fronte del suesposto esito interpretativo circa il composito regime normativo - non rinvenendosi alcuna seria ragione che possa giustificare un distacco della prescelta soluzione ermeneutico-letterale - si deve anche rilevare come le circolari cui il primo giudice aveva fatto riferimento (Ministero Interno 3/10/2002 n. 54584 e 8/4/2003 n. 41198), essendo ben antecedenti all'entrata in vigore della L. 214/03 di conversione del D.L. 151/03, non risultano attinenti alle norme da questo introdotte. Se è vero, com'è vero - prosegue il ricorrente - che la riforma globale del codice della strada pone l'obiettivo di fornire alle forze di polizia strumenti efficaci per contrastare il fenomeno dell'infortunistica stradale e consentire che le moderne tecnologie di

controllo del traffico possano essere finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni più gravi, ciò deve valere innanzitutto sulle strade in cui maggiormente avvengono gli incidenti con esiti mortali, e cioè, come noto, le strade urbane.

Ad ogni buon conto, l'accertamento in esame risultava effettuato su strada che - a seguito di specifica valutazione preventiva concernente il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico delle singole arterie stradali che non consentono il fermo del veicolo, senza rischio di pregiudizio alla sicurezza della circolazione o all'incolumità delle persone - era stata inserita nel Decreto del Prefetto.

Secondo il ricorrente, quindi, gli agenti accertatori erano muniti di regolare autorizzazione prefettizia.

Detto in altri termini, il primo giudice aveva errato, nel ritenere che l'accertamento fosse avvenuto in modo non conforme; e ciò anche in considerazione del principio della gerarchia delle fonti del diritto che impone, comunque, il rispetto della legge anche in caso di conclamato difforme indirizzo ministeriale.

Diversamente, opinando come il giudice di prime cure si arriverebbe all'assurdo di dover accettare (sempre) le direttive dell'esecutivo in piena violazione del principio della tripartizione dei poteri dello Stato.

L'abnormità di questi risultati è già sufficiente ad inficiare le apodittiche conclusioni del giudice di pace che finiscono con lo scadere in mero possibilismo giuridico.

* * *

Ma il Giudice di Pace, secondo il ricorrente, era andato oltre - con ciò violando anche l'art. 112 C.P.C. pronunciandosi oltre i limiti delle pretese fatte valere dal ricorrente - nella parte in cui si era dilungato (seppure ciò non costituisse oggetto di contestazione) nel dimostrare che l'apparecchiatura utilizzata non era debitamente omologata, perché antecedente alle ultime modifiche del codice.

L'inconsistenza di tale osservazione - che sostanzia anche il vizio di ultrapetizione - si rinviene, ancora una volta, in quanto sopra osservato. Infatti, mentre in nome del rispetto del principio di legalità, all'interprete è richiesta la ricostruzione storico-letterale più conforme allo stato della normativa vigente, altrettanto non può dirsi per quel che concerne la scienza esatta. L'omologazione, infatti, attiene alla verifica dell'esistenza di quei requisiti tecnico-scientifici che restano immutabili nel tempo. In altre parole, se l'apparecchiatura è idonea perché rispetta determinati parametri tecnici - quali quelli previsti in sede di approvazione ai sensi degli artt. 45 c. 6 D.Lgs. 285/92 e 192 e ss. D.P.R. 495/92 - tale resterà per sempre, senza possibilità di poter o dover essere risottoposta a prova perché cambia la legge, la quale può soltanto prevedere le modalità o l'ammissibilità dell'utilizzo della macchina, ma non certo la sua idoneità tecnica.

Ad ogni buon conto, in consonanza con la migliore giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere di provare l'eventuale mancanza di funzionamento dell'apparecchiatura incombeva sull'opponente che avrebbe dovuto fornire una precisa prova in merito.

Ne deriva che non basta *sic et simpliciter* la mera, quanto apodittica, dichiarazione del giudice relativa alla mancanza di omologazione (sol perché inattuale) dell'apparecchiatura, che avrebbe, invece, dovuto darne positiva e rigorosa prova.

Questa interpretazione appare non solo maggiormente rispettosa del tenore letterale della normativa in commento, ma pure conferisce alla medesima un'effettiva portata precettiva, altrimenti inesistente, talché essa ben si sposa con il generale

principio del nostro ordinamento, secondo il quale le norme giuridiche debbono essere interpretate *magis ut valeant quam ut pereant*.

Il ricorrente chiedeva, quindi, che l'errore di diritto compiuto dal giudice di merito venisse cassato dal giudice di legittimità allo scopo di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge" e di garantire "l'unità del diritto oggettivo nazionale". Tale *error in iudicando* risultava, infatti, *causam dans* dando luogo ad una decisione erronea ed ingiusta.

L'Amministrazione ricorrente - ribadito che sulla base di quanto già osservato, il ricorso *de quo* avrebbe dovuto essere senz'altro respinto - lamentava, poi, l'omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)

Infatti, il giudicante di merito non aveva compiuto alcun accenno, da un lato, circa la fondatezza delle censure difensive addotte a motivo del ricorso - ben diverse rispetto a quelle sulla base delle quali lo stesso è stato accolto - e dall'altro, circa l'infondatezza delle osservazioni dell'amministrazione opposta, pur costituendo queste un elemento di fatto decisivo della controversia; di talché la sentenza, in quanto ingiusta, avrebbe dovuto essere annullata.

Il giudice di pace aveva ritenuto fondato il ricorso, omettendo di evidenziarne il contenuto e senza spiegare le ragioni della sua decisione.

La motivazione fornita a fronte delle copiose controdeduzioni proposte dall'accertatore, non aveva reso possibile la verifica o il riscontro del processo logico seguito, né la comprensione della ratio decidendi.

In sede di conclusioni, il ricorrente chiedeva che la Suprema Corte di Cassazione, accolto il ricorso per le denunciate violazioni di legge, volesse, per l'effetto, procedere a:

- in tesi, ritenuto che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cassare la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito della causa, respingere il ricorso in opposizione, regolando in conseguenza le spese;
- ***in ipotesi, annullare la decisione impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.***

Il ricorso incidentale.

Il proprietario del veicolo, contestato quanto *ex adverso* argomentato, resisteva proponendo ricorso incidentale, a cagione della (presunta) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed omessa motivazione sul punto. Sosteneva, infatti, il contro-ricorrente che il Giudice di Pace avrebbe illegittimamente disposto "nulla sulle spese", senza fornire alcuna motivazione della sua decisione. Risultavano così violati, da un lato, l'art. 91 c.p.c., che impone la condanna alle spese della parte soccombente, dall'altro, l'art. 92 c.p.c., stante l'insussistenza, oltre che la mancata enunciazione, dei motivi che avrebbero consentito la compensazione delle spese - si precisa che il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81, era stato proposto in proprio dal proprietario del veicolo, senza avvalersi della difesa tecnica di un avvocato.

In sede di conclusioni, il resistente chiedeva alla Suprema Corte di respingere il ricorso dell'Amministrazione Comunale avverso la sentenza del Giudice di Pace, confermandola in ogni sua parte; salvo, poi, chiedere l'accoglimento del ricorso incidentale, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di prime cure, oltre che del grado di legittimità.

La sentenza.

La Suprema Corte, investita dell'impugnazione avverso l'errata sentenza del giudice di primo grado - si ricorda che all'epoca, vigente l'ultimo comma dell'art. 23 L. 689/81, contro la sentenza decisiva del giudizio di opposizione, era consentito solo il ricorso per Cassazione¹ - ha ritenuto la (manifesta) fondatezza dei motivi di ricorso proposti dalla difesa dell'amministrazione comunale e l'infondatezza di quelli contenuti nel controricorso.

Dello stesso avviso anche il Procuratore Generale, il quale aveva concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto di quello incidentale.

La Corte ricorda, innanzitutto, di aver già, più volte, affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 C.d.S., la contestazione immediata dell'infrazione costituisce, ove possibile, un elemento di legittimità del procedimento d'irrogazione della sanzione. Laddove, tuttavia, la stessa non risulti possibile, a norma dell'art. 201 C.d.S., nel verbale da notificarsi nel termine stabilito, dovranno essere indicate le ragioni della mancata contestazione e, su di esse, è possibile il sindacato giurisdizionale con il limite dell'insindacabilità delle modalità d'organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa preposta.

Il successivo passaggio logico giuridico risulta di tale evidenza da divenire dirompente: *in tema di autovelox ... non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.*

Ne deriva che - ribadito che la finalità istituzionale del servizio predisposto dall'Amministrazione per l'accertamento della violazione è quella di *reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d'interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente ... e in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale* - il Giudice di Pace ha assunto una decisione in evidente contrasto con i principi ricavabile dalla normativa dettata dal Codice della Strada e dal suo Regolamento.

Così, accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato l'opposizione e condannato il proprietario alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

**Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze**

¹ L'art. 26 c. 1 lett. b) D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, pubblicato sul supplemento n. 40 alla G.U. n. 38 del 15/2/2006, nell'abrogare il comma citato, ha poi consentito l'impugnazione della sentenza con appello davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Per un approfondimento in merito, si rinvia a F. PICCIONI, *Le recenti modifiche al codice della strada*, edizioni EXPERTA, 2006 e a F. PICCIONI - M. TOMBA, *Circolazione stradale. Procedure risarcitorie, tutela penale, sanzioni amministrative*, IL SOLE 24 ORE, 2008, recante un formulario in materia.